

cc n. 15
IL PRESIDENTE
[Signature]

26.7.05
IL SINDACO
[Signature]



COMUNE DI
OSIMO
(PROVINCIA DI ANCONA)

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
LAMPADE VOTIVE
NEI CIMITERI COMUNALI**

Approvato con delibera C.C. n. del

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
ART. 1 Oggetto del regolamento	
ART. 2 Forma di gestione del servizio	
TITOLO II: TARIFFE	pagg. 3-4
ART. 3 Spese di allaccio	
ART. 4 Canone annuale	
ART. 5 Omesso pagamento	
TITOLO III: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pagg. 4-5
ART. 6 Fornitura del servizio	
ART. 7 Allacci	
ART. 8 Trasferimento di salma	
ART. 9 Allacci abusivi	
TITOLO IV: NORME VARIE E FINALI	pag. 5
ART. 10 Termine per la conclusione dei procedimenti	
ART. 11 Norme transitorie e finali	

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri comunali.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive effettuato in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

ART. 2
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune svolge il servizio in economia ed in regime di privativa.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

TITOLO II
TARIFFE

ART. 3
SPESE DI ALLACCIO

1. All'atto della richiesta di allaccio il richiedente si impegna a versare la somma stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per i lavori di adduzione dell'energia elettrica alla singola sepoltura. Nella somma richiesta sono compresi la fornitura dei cavi, della lampada e del portalampada, nonché gli ordinari lavori di sterro, di apertura e chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento delle condutture elettriche. Resta esclusa la fornitura delle lapidi e dei monumenti e ogni altra opera decorativa delle sepolture.
2. *Gli allacci rimangono comunque di proprietà del Comune.*
3. Le spese di allaccio vengono fatturate insieme al rateo di canone dovuto per l'anno in corso in occasione della successiva emissione annuale di tutti i bollettini.
4. Per qualsiasi modifica dell'impianto originario richiesta dall'utente le spese relative sono a suo carico.

ART. 4
CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare dietro pagamento di un canone annuale stabilito dalla Giunta Comunale. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
2. L'utente che lo richieda può pagare anticipatamente tutte le annualità di canone dovute in base alla durata della concessione cimiteriale. Il pagamento avviene sulla base del canone stabilito per l'anno in corso unitamente alle spese di allaccio e al rateo di canone del primo anno. In questo caso non può essere richiesta all'utente alcuna ulteriore somma a seguito di eventuali aumenti tariffari per gli anni successivi.

3. La fatturazione dei canoni avviene annualmente per tutti gli utenti entro il 31 maggio dell'anno in corso. La scadenza per il pagamento dei bollettini è il 30 giugno e deve essere espressamente indicata sul modulo di versamento.
4. Le fatture con il relativo bollettino di c/c postale sono recapitate, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente all'atto della sottoscrizione del contratto. Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo per l'inoltro del canone, al fine di evitare la disattivazione della lampada per mancato pagamento nei termini dovuti. In caso di decesso del concessionario sarà cura degli eredi subentrare nel contratto ai fini del proseguimento del servizio.
5. Per l'anno di attivazione del servizio il pagamento del canone è dovuto in ragione dei mesi per cui viene erogato, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale viene eseguito l'allaccio. Qualora l'allaccio avvenga dopo l'emissione annuale di tutti i bollettini il rateo di canone e le spese di allaccio vengono fatturate in occasione della successiva emissione dei bollettini.
6. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita disdetta scritta entro il 31 dicembre. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun rimborso. La disdetta deve essere presentata anche nel caso di avvenuta esumazione od estumulazione entro i 60 giorni successivi all'operazione. In caso di cessazione della fornitura per esumazione od estumulazione avvenute entro il 30 aprile e comunicate entro il 15 maggio, il canone dovuto per l'anno in corso è rapportato al numero di mesi per i quali l'utenza è rimasta attiva compreso il mese nel quale è intervenuto il distacco. Per le cessazioni intervenute successivamente al 30 aprile o non comunicate entro il 15 maggio il canone è comunque dovuto per l'intero anno.

ART. 5 OMESSO PAGAMENTO

1. L'Ufficio Tributi, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione degli utenti morosi rispetto alla scadenza stabilita e procede all'emissione di un sollecito contenente l'indicazione che il mancato pagamento comporta l'applicazione della penale di cui al comma 2, nonché la cessazione del servizio con il distacco della luce votiva.
2. La penale per omesso pagamento è pari al 5% dell'imponibile della fattura, con un minimo di € 5,00 e viene addebitata alla successiva emissione dei bollettini.
3. Il distacco degli impianti di illuminazione degli utenti che risultano morosi anche in seguito alla ricezione del sollecito deve comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio soggetta a nuovo pagamento dei diritti, nonché delle eventuali annualità pregresse ancora dovute e delle relative penali.

TITOLO III SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 6 FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune fornisce la lampadina ed il relativo portalampada ed attiva le utenze assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile. Il Comune provvede inoltre all'estensione dell'impianto se necessario.
2. La sostituzione delle lampade e la manutenzione degli impianti vengono svolte prioritariamente su segnalazione degli utenti interessati, ma sono anche effettuate sulla base di piani di ricognizione ed intervento per gruppi omogenei di sepolture al fine di garantire il regolare funzionamento, l'efficienza ed il decoro degli impianti, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione di infortuni ed incendi.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dell'energia elettrica dipendenti dalla fornitura principale, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete.

ART. 7 ALLACCI

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio al competente Ufficio comunale mediante la sottoscrizione di apposito contratto nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il o i nominativi dei defunti con indicazione della data del decesso, del cimitero di sepoltura e l'identificazione della tomba.
2. E' assolutamente vietato manomettere gli impianti, modificarli o eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto.

ART. 8 TRASFERIMENTO DI SALMA

1. Quando un feretro, una cassetta od un'urna vengono rimosse per essere collocate in altra sepoltura, si dà luogo ad un nuovo contratto di fornitura.

ART. 9 ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente senza stipulazione del contratto e pagamento delle relative spese di allaccio e dei canoni annuali, il Comune provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipulazione del contratto e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

TITOLO IV NORME VARIE E FINALI

ART. 10 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento vengono fissati in giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data della richiesta di allaccio o della segnalazione del guasto fino all'esecuzione dell'allaccio od al ripristino dell'utenza in caso di guasti.

ART. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le utenze attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento soggiacciono alle norme in esso contenute.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello precedente, originariamente adottato con deliberazione consiliare n. 51 del 9/7/1962.